
DECRETO 26 settembre 2000, n. 339

Regolamento recante norme di attuazione delle misure minime di cui all'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497.

Vigente al: 20-2-2018

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, recante norme di attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche e alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale, e in particolare l'articolo 11, comma 1;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 4 aprile 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva degli atti normativi del 10 luglio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del 29 agosto 2000, n. 100.1/1860-G/4605;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione delle misure di cui all'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, concernente la sorveglianza e il controllo della salmonella nei gruppi di riproduzione di pollame del genere Gallus, specie gallus, con le modalita' previste dal presente regolamento.

Art. 2.

1. L'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, si applica agli incubatoi e agli stabilimenti come definiti all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano, ove necessario, oltre a quelle indicate nel comma 1, le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della sanita', entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i dati relativi agli stabilimenti in cui sono allevati o custoditi almeno 250 volatili del genere Gallus, specie gallus, e agli incubatoi con capacita' totale di incubazione al netto delle sezioni di schiusa uguale o superiore a mille uova, ubicati sul territorio di competenza.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'attivita' di programmazione e coordinamento delle aziende unita' sanitarie locali controllano:

a) l'attivita' di verifica delle medesime sull'attuazione dei piani di autocontrollo, previsti dall'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, da parte dei proprietari o dei responsabili degli stabilimenti;

b) l'esecuzione dei controlli ufficiali negli stabilimenti di cui alla lettera a).

3. Oltre a quanto previsto al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentito il Ministero della sanita', indirizzi per l'attuazione da parte dei servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali dei punti V e V-bis dell'allegato III, sezione I, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, con prevalenza applicativa delle misure previste dal punto V-bis del suddetto allegato III.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero della sanita' una relazione tecnica sull'andamento del piano di cui all'articolo 1, corredata dei dati e delle informazioni riguardanti le attivita' di cui al comma 2 e concernenti anche le partite importate dai Paesi terzi e introdotte dai Paesi comunitari con i relativi esiti; devono essere comunicati altresì i casi clinici di salmonellosi riscontrati e ogni altra informazione concernente l'andamento della situazione epidemiologica riguardo alle salmonellosi.

5. Il Ministero della sanita' provvede alla valutazione dei risultati e dei flussi informativi del piano di cui all'articolo 1 avvalendosi del Centro di referenza nazionale di epidemiologia, programmazione e informazione veterinaria attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, dell'Istituto superiore di sanita' nonche' del Centro di referenza nazionale per le salmonellosi.

Art. 4.

1. Il proprietario o il responsabile dello stabilimento o dell'incubatoio ai fini dell'espletamento dell'autocontrollo previsto dall'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497 predispone il relativo piano, da tenere a disposizione del servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente, nel quale deve essere indicato anche il nominativo del veterinario responsabile dell'autocontrollo.

2. Il piano deve contemplare almeno le misure e le modalita' minime di espletamento previste dall'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, e indicare il laboratorio in cui sono effettuati gli esami relativi all'autocontrollo per l'isolamento e l'identificazione delle salmonelle.

3. Nel contesto del piano di autocontrollo devono essere indicate le modalita' con cui sono rintracciabili tutti gli spostamenti delle uova e degli animali.

Art. 5.

1. Ai fini della corretta attuazione dell'autocontrollo il

proprietario o il responsabile dello stabilimento deve tenere uno o piu' registri, o altra documentazione, anche coincidente con quella prescritta da altre disposizioni normative, nei quali sono riportate tutte le informazioni riguardanti l'attivita' svolta, conservare detta documentazione per un minimo di due anni dall'eliminazione dei branchi e comunicare a richiesta delle aziende unite' sanitarie locali i risultati degli esami. I servizi veterinari delle aziende unite' sanitarie locali vigilano sulla corretta e puntuale tenuta dei registri o della documentazione e annotano sui medesimi gli esiti degli esami ufficiali da essi effettuati e ogni altra utile informazione.

2. Nei registri di cui al comma 1 devono essere riportati altresì:

a) per gli stabilimenti di allevamento:

- 1) le entrate e le uscite di volatili;
- 2) la morbilità e la mortalità, precisando le cause;
- 3) la provenienza del pollame;
- 4) la destinazione del pollame;
- 5) gli acquisti dei mangimi e la loro provenienza;

b) per gli stabilimenti di selezione e moltiplicazione oltre a quanto indicato nella lettera a) la destinazione delle partite di uova da cova con le date degli invii;

c) per gli incubatoi:

- 1) la provenienza delle uova e la data di arrivo;
- 2) i risultati della schiusa;
- 3) le anomalie constatate;
- 4) il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse;
- 5) la destinazione dei pulcini di un giorno.

Art. 6.

1. Gli esami previsti dal piano di cui all'articolo 1 per l'isolamento e l'identificazione delle salmonelle sono eseguiti presso i laboratori nazionali autorizzati o presso laboratori conformi alle norme EN 45000.

2. Le autorità competenti si avvalgono dei laboratori nazionali autorizzati.

Art. 7.

1. In caso di isolamento e identificazione di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium in uno stabilimento, l'autorità competente provvede ad esperire un'indagine epidemiologica tesa ad individuare gli stabilimenti, gli incubatoi o gli edifici eventualmente collegati epidemiologicamente con l'impianto o edificio infetto, dandone comunicazione, qualora questi non siano situati nel territorio di propria competenza, alle aziende unite' sanitarie locali competenti.

2. In caso di isolamento e identificazione di salmonella enteritidis o di salmonella typhimurium da campioni ufficiali gli impianti, gli stabilimenti e gli edifici di cui al medesimo comma 1 sono sottoposti a sequestro cautelativo da parte delle aziende unite' sanitarie locali competenti fino a quando le stesse, a seguito delle ulteriori indagini esperite e dalla verifica dei registri o della documentazione di allevamento o di incubazione non abbiano escluso la presenza di salmonella enteritidis e di salmonella typhimurium.

3. L'azienda unita' sanitaria locale comunica alla regione, che provvede ad informare il Ministero della sanità, l'avvenuto isolamento di cui al comma 2 nonché le risultanze delle indagini ed i relativi provvedimenti derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 8.

1. Se in seguito all'effettuazione del piano di autocontrollo di

cui all'articolo 4 sono isolate e identificate salmonelle diverse dalla salmonella enteritidis e dalla salmonella typhimurium il proprietario o il responsabile dello stabilimento segnala tale presenza al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale.

2. A seguito della segnalazione di cui al comma 1 il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente provvede a effettuare un'indagine epidemiologica e a verificare in particolare presso l'impianto in cui e' stato effettuato il campionamento i requisiti delle strutture, l'applicazione delle misure igieniche e le modalita' di funzionamento dello stesso. L'azienda unita' sanitaria locale provvede altresì a rapportarsi, per gli opportuni interventi, con le aziende unita' sanitarie locali competenti sugli impianti eventualmente collegati epidemiologicamente.

3. Il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale provvede ad evidenziare al responsabile o proprietario dello stabilimento i protocolli di buona tecnica di allevamento e gestione degli incubatoi, con particolare riferimento alle strutture, al funzionamento, al personale e alle disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni, indicati nell'allegato II, capitolo II, del decreto del presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587.

4. L'azienda unita' sanitaria locale informa la regione, che a sua volta informa il Ministero, delle risultanze delle indagini di cui al precedente comma 2.

Art. 9.

In caso di isolamento e di identificazione da campioni ufficiali di salmonelle diverse dalla salmonella enteritidis e dalla salmonella typhimurium il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale attua quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8.

Art. 10.

1. Ferme restando le vigenti norme in materia, la procedura di cui all'articolo 4 deve essere applicata anche sulle partite di pollame da riproduzione e uova da cova genere Gallus, specie gallus, introdotte da Paesi comunitari e da Paesi terzi.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 settembre 2000

Il Ministro: Veronesi

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2000

Registro n. 2 Sanita', foglio n. 195